

ANSO

(Associazione Nazionale Stampa Online)

- Regolamento attuativo -

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE STAMPA ONLINE

CAPITOLO 1

Natura dell'Associazione Nazionale della Stampa Online

L'Associazione Nazionale della Stampa Online è un ente che rappresenta editori di testate online italiane a carattere locale, di seguito definita "Associazione".

CAPITOLO 2

Obiettivi dell'Associazione

L'Associazione non persegue fini di lucro e ha come scopo la tutela di tutti coloro che pubblicano su Internet prodotti editoriali secondo le norme previste nel presente regolamento e l'ottenimento del riconoscimento ufficiale a livello nazionale della figura e del ruolo dell'editore online.

In particolare l'Associazione potrà svolgere la sua attività:

- nella vigilanza dell'operato degli associati;
- nella ricerca a favore degli associati di informazioni utili per l'ottenimento di fonti di finanziamento di ogni tipo;
- nella stipula di accordi e/o convenzioni con professionisti per la consulenza agli associati; nell'organizzazione di convegni, dibattiti, studi, ricerche ed eventi di ogni genere al fine di raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili;
- nella ricerca di mezzi idonei di tutela contro la concorrenza sleale praticata dai terzi o dagli associati esercitando opera conciliativa tra gli associati qualora insorgessero contrasti fra i medesimi;
- valorizzare i prodotti editoriali degli associati, offrendo un maggior potere di rappresentanza nei confronti dei soggetti pubblici e privati;
- promuovere nuove opportunità di business a favore dei soggetti associati.

CAPITOLO 3

Sede dell'Associazione

L'Associazione ha la propria sede legale in via Luigi Albertini n. 9 ad Ancona. La sede operativa e la segreteria dell'Associazione sono situate presso la sede del Presidente in carica.

CAPITOLO 4

Criteri di ammissione dei soci

L'Associazione accetta come Soci Ordinari persone fisiche o giuridiche:

- il cui business sia rappresentato totalmente o in parte dall'attività delle testate giornalistiche che essi presiedono. Pertanto, non sono ammessi a far parte dell'associazione editori che possano essere identificati o assimilati in soggetti della Pubblica Amministrazione. Nel caso il Consiglio Direttivo riceva una proposta di associazione da parte di un editore la cui natura non corrisponda ai requisiti richiesti, esaminerà e valuterà tale proposta in sede di Consiglio;
- che si riconoscano in un codice etico comune.
- che risultino presso il registro degli operatori della comunicazione (ROC)

In mancanza di tali requisiti l'editore potrà comunque associarsi come Socio Aderente (vedi articolo 4 dello Statuto).

CAPITOLO 5

Criteri di ammissione delle testate

Sono ammessi a far parte dell'Associazione come Soci Ordinari gli editori la cui natura è specificata al Capitolo 4 e i cui prodotti editoriali soddisfino tutti i criteri di ammissione riportati di seguito. Chi non ha tutti i requisiti può iscriversi come Socio Aderente (vedi articolo 4 dello Statuto).

- **Testata registrata**
l'Associazione ritiene che la registrazione della testata al Tribunale di competenza da parte dell'editore sia il requisito primo da possedere per entrare a far parte dell'Associazione stessa, in quanto dimostra la volontà dell'editore di legittimare l'attività giornalistica svolta.
- **Testata esclusivamente telematica**
l'Associazione rappresenta editori di testate che operano solo online. Pertanto non sono ammessi supplementi o versioni telematiche di prodotti editoriali cartacei, radiofonici o televisivi, a meno che tali versioni telematiche non possiedano una propria specificità nei contenuti o non sia stata predisposta una redazione apposita.
- **Testata a carattere locale**
l'Associazione riconosce le testate che svolgono un'attività giornalistica a carattere locale. Il territorio di riferimento può essere una città, una provincia, una regione o anche un circuito territoriale della Repubblica Italiana.
- **Testata di informazione giornalistica e generalista**
l'Associazione rappresenta editori di testate online a carattere locale che hanno un modello di business basato sull'informazione. Pertanto, nell'economia generale dei contenuti di un sito o di un portale, l'informazione vera e propria deve costituire almeno il 60% del totale dei contenuti.
- **Testata di informazione non caratterizzata**
l'Associazione rappresenta editori di testate online a carattere locale il cui notiziario non ha contenuti esclusivamente a carattere politico, religioso, sessuale o di discriminazione in genere.
- **Testata con periodicità quotidiana o superiore**

sebbene l'Associazione rappresenti principalmente le testate online a carattere locale che operano con periodicità quotidiana, sono ammesse a far parte dell'associazione anche testate che operano con periodicità superiore a quella giornaliera. I contenuti a carattere giornalistico non dovranno essere prodotti in ogni caso con una periodicità superiore a 7 giorni.

CAPITOLO 6 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione di un nuovo Socio, firmata da chi ha la rappresentanza legale dell'editore della testata deve essere inviata al Presidente della Associazione; essa deve essere accompagnata dall'indicazione delle attività che la testata svolge in campo giornalistico. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sull'ammissione dei nuovi Soci; la delibera viene comunicata al richiedente a mezzo posta elettronica. Le domande e le relative delibere devono essere notificate all'Assemblea successiva.

CAPITOLO 7 Rappresentanza dell'editore

I Soci devono indicare il nome del proprio rappresentante in seno all'Associazione tramite comunicazione scritta di chi ne ha rappresentanza legale, inviata al Presidente dell'Associazione stessa. Il rappresentante della testata può essere pertanto anche il Direttore responsabile o un redattore della testata. La variazione del rappresentante dovrà essere comunicata al Presidente che la renderà nota agli altri membri del Consiglio Direttivo e a tutti i Soci nella successiva riunione dell'Assemblea.

CAPITOLO 8 Quota associativa

I Soci (Ordinari e Aderenti) sono tenuti a pagare la quota sociale entro 7 gg dalla conferma di accettazione della domanda di associazione. L'iscrizione all'associazione si perfeziona con il pagamento della quota associativa. La quota associativa è annuale e copre 365 giorni dalla data di iscrizione. Allo scadere dei 365 gg il socio è tenuto a versare la quota annuale per i 365 gg successivi. Avrà 30 gg di tempo per versare la quota. I pagamenti oltre tale data saranno soggetti ad una penale stabilita dall'assemblea. L'ammontare della quota sociale, eventualmente distinto per ogni tipologia di socio, deve essere approvato dalla Assemblea. I Soci morosi perdono il diritto di voto per le delibere dell'Assemblea e per il rinnovo delle cariche sociali. I Soci che a scadenza non avessero ancora versato la quota associativa dell'annualità in corso, decadranno automaticamente dal ruolo di soci. Rimarrà loro l'obbligo del pagamento della quota stessa e/o di quote arretrate, insieme ad eventuali oneri previsti, somme che il Segretario-Economista provvederà a richiedere. In mancanza di risposta, passati due mesi dalla richiesta, l'Associazione valuterà l'opportunità di procedere tramite vie legali al recupero delle somme dovute. Il Socio, come da Statuto, può decidere di uscire volontariamente dall'Associazione con apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine Sociale, da inviare al Consiglio Direttivo entro 30 gg dalla scadenza dell'annualità. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il Socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

CAPITOLO 9 Modificazioni del regolamento

Tutte le variazioni al presente regolamento devono essere approvate dall'Assemblea.

CAPITOLO 10
Disposizioni transitorie

La quota associativa annuale è fissata in euro 300,00.